

**Accordo di Collaborazione**  
**nell'ambito dello “European Master in Official Statistics”**  
**(EMOS) per lo svolgimento di attività Didattica**

L'Istituto nazionale di statistica, di seguito Istat, con sede in via Cesare Balbo n. 16 - 00184 Roma, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Generale dott. Michele Camisasca, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

Il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, di seguito Dipartimento, con sede in Viale Lincoln, 5, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore, prof. Lucio Gialanella, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

**premessato che**

- il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, definisce il quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee di competenza del Sistema statistico europeo (SSE);
- ai sensi dell'art. 2 del DPR 7 settembre 2010, n. 166, l'Istat è l'autorità statistica nazionale (INS) designata, in conformità all'art. 5 del citato regolamento CE n. 223/2009, quale responsabile del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee e interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche;
- il Dipartimento ha la responsabilità organizzativa diretta del Corso di Laurea Magistrale in Data Science;
- ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, istitutivo del Sistema statistico nazionale (SISTAN), l'Istat è il principale produttore dell'informazione statistica ufficiale in ambito nazionale e svolge compiti di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all'interno del SISTAN;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la legge n. 341 del 19 novembre 1990, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, all'art. 8 (“Collaborazioni esterne”) prevede che, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e di formazione finalizzata di cui all'art. 6 della legge stessa, le Università possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la possibilità di prevedere la stipula di apposite convenzioni;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 23, comma 1, consente alle università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- il D.M. n. 24786 del 27 novembre 2012, con cui è stata approvata la Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un'università, prevede, all'art. 1, comma 2, che “Al fine di semplificare le procedure di stipula, le singole convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari”;
- lo “*European Master in Official Statistics*” (di seguito EMOS) è un progetto finalizzato alla definizione di percorsi formativi di livello pari alla laurea magistrale i cui programmi comprendono tematiche connesse con la statistica ufficiale a livello europeo, ai quali attribuire la “label EMOS”;
- nel report “*European Master in Official Statistics: Implementation Phase*”, presentato in occasione del 21° Meeting del Comitato del sistema statistico europeo del 14-15 maggio 2014, EMOS è stato messo in risalto quale strumento per la formazione del personale del Sistema statistico europeo;
- il Dipartimento ha superato la selezione curata da Eurostat e finalizzata all'individuazione delle università in possesso dei migliori requisiti organizzativi e didattici per l'attivazione di EMOS a partire dall'anno accademico 2023-24;
- l'Istat ritiene che la collaborazione con il Dipartimento nella progettazione e nella realizzazione del Corso di laurea magistrale in Data Science possa contribuire alla promozione della statistica ufficiale e alla diffusione della cultura statistica;

**convengono quanto segue**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il Dipartimento e l'Istat, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono collaborare alla realizzazione del Corso di laurea magistrale in Data Science, con particolare riguardo alle seguenti attività:
  - a) definizione di moduli didattici riguardanti la statistica ufficiale (moduli EMOS) e partecipazione all'attività didattica attraverso seminari;
  - b) svolgimento di tirocini curriculari per gli studenti iscritti al corso di laurea ai quali sarà data priorità rispetto ad altri corsi di laurea secondo quanto disciplinato dalla convenzione quadro sottoscritta fra l'Istat e l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" in data 4/5/2023;
  - c) supporto per la realizzazione delle tesi di laurea su temi della statistica ufficiale.

## **Art. 2**

### **Attuazione della collaborazione – impegni delle parti**

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Istat si impegna a:
  - curare l'attività didattica relativa a corsi/moduli che coprono da un minimo di 3 crediti fino ad un massimo di 6 crediti, nei quali vengono approfonditi i principi, i metodi e le pratiche della statistica ufficiale, con attenzione agli aspetti nazionali ed europei;
  - selezionare tra i propri dipendenti quelli in possesso di una documentabile alta qualificazione, nonché di adeguato curriculum scientifico o professionale, da proporre al Dipartimento per il conferimento degli incarichi di docenza per le attività didattiche sopra citate;
  - identificare tra i propri dipendenti gli esperti che possano svolgere il ruolo di relatori per i seminari eventualmente attivati nell'ambito dei diversi moduli EMOS. L'attivazione dei seminari, nonché il tema, la durata e il periodo di svolgimento degli stessi, saranno proposti dal Consiglio del Corso di Laurea in accordo con il referente ISTAT per il programma EMOS, dott. Antonio Ottaiano (nominato dal Consiglio di Dipartimento in data 15/9/2023) e approvati in Consiglio di Dipartimento, fermo restando il limite di un impegno massimo complessivo dell'Istat di 30 ore.
2. Per le finalità di cui all'art. 2, il Dipartimento si impegna a:
  - valutare le candidature proposte dall'Istat per il conferimento degli incarichi di docenza, per i quali potranno essere stipulati contratti, anche a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 240 del 30.12.2010 e ai sensi del regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di Attività Didattiche (D.R. 803 del 5.8.2013);

- citare in ogni atto relativo al Corso di cui all'art. 2 il riferimento alla collaborazione dell'Istat.

### **Art. 3**

#### **Amministrazione del rapporto di lavoro**

Lo svolgimento dell'attività didattica nell'ambito dei Corsi di Studio del Dipartimento, secondo quanto stabilito nel precedente art. 2, non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale dei due soggetti.

La gestione del rapporto di lavoro del personale dell'Istat interessato resta in capo all'Istituto nazionale di statistica.

Il personale interessato assicurerà lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo correlandola alle esigenze e all'orario di servizio dei Corsi di Studio del Dipartimento e dei relativi criteri organizzativi.

Ai fini della gestione delle presenze in servizio, il Direttore del Dipartimento che detiene la responsabilità amministrativa del corso di studio nel quale verrà svolta l'attività didattica di cui all'art. 2 del presente Accordo, o un suo delegato, dovrà inoltrare all'Istat, con cadenza periodica, un'attestazione circa le presenze del personale incaricato.

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni vigenti relativamente alla categoria di appartenenza del personale interessato.

### **Art. 4**

#### **Oneri stipendiali**

Le Parti stabiliscono che in relazione agli oneri stipendiali ciascuna parte sosterrà quelli relativi al proprio personale. Le Parti provvederanno agli oneri stipendiali del proprio personale, il cui trattamento economico e previdenziale resterà pertanto invariato.

### **Art. 5**

#### **Compiti e doveri didattici**

Il personale dell'Istat coinvolto nell'esecuzione dell'attività didattica di cui all'art. 2 del presente Accordo si impegna a svolgere personalmente le attività didattiche ad esso attribuite e, in particolare, è tenuto a:

- a) adeguare il proprio impegno didattico alla programmazione generale delle attività didattiche, incluso l'orario delle lezioni, deliberata per ciascun anno accademico dalla competente struttura didattica;

- b) svolgere l'attività didattica ai medesimi affidata nelle sedi, nelle aule e negli orari stabiliti, non apportando agli stessi alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione dal Responsabile della competente struttura didattica, nonché rispettare gli orari per il ricevimento degli studenti;
- c) comunicare tempestivamente ai discenti e al Responsabile della competente Struttura didattica la propria assenza nei casi in cui, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici istituzionali), non possa rispettare il calendario delle attività didattiche programmate e adoperarsi per il tempestivo recupero delle attività didattiche che non è stato possibile svolgere, ovvero attivarsi affinché le stesse siano svolte da un altro docente;
- d) richiedere, qualora non lo si possieda, l'account di posta elettronica antonio.ottaiano@unicampania.it e utilizzare esclusivamente il predetto account per ogni comunicazione connessa al proprio incarico e per procedere all'annuale rendicontazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti svolte nell'ambito del proprio incarico di insegnamento;
- e) inserire nel sistema informativo di Ateneo dedicato alla specifica tipologia di Corso di Studio:
- il proprio curriculum vitae,
  - l'indirizzo mail istituzionale di cui alla precedente lett. d), al quale gli studenti possono scrivere per formulare quesiti relativi al corso di insegnamento,
  - l'orario di ricevimento degli studenti,
  - tutte le informazioni, se previste per la specifica tipologia del corso di studio, relative alla compilazione della scheda dell'insegnamento, comprensive del programma, delle modalità di valutazione, dei testi adottati, delle modalità di svolgimento e di frequenza.
- f) rispettare le date stabilite dalle strutture didattiche relative agli appelli d'esame organizzando, qualora sia responsabile della verbalizzazione dell'insegnamento, le sedute nel rispetto delle esigenze dei discenti, dandone preventiva comunicazione pubblica;
- g) utilizzare, nello svolgimento dell'attività didattica, tutti gli strumenti materiali e tecnologici messi a disposizione dal Dipartimento per favorire l'apprendimento dei discenti;
- h) aggiornare annualmente il materiale didattico messo a disposizione dei discenti;
- i) aggiornare ogni due anni accademici le eventuali registrazioni delle lezioni e delle altre attività formative e di servizio agli studenti messe a disposizione degli studenti ovvero nel caso in cui, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica o deliberato dai competenti Organi Accademici, sono svolte o erogate attraverso le tecnologie informatiche o telematiche;

j) rendicontare le attività didattiche e di servizio agli studenti svolte secondo le modalità e le procedure indicate dal Dipartimento;

k) rispettare il Codice Etico;

Il personale dell'Istat incaricato di attività didattiche sarà soggetto alle opinioni degli studenti, rilevate secondo le indicazioni dettate dall'Ateneo.

## **Art. 6**

### **Sede delle attività e finanziamenti**

La sede principale del Corso di cui all'art. 1 il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", con sede in Viale Lincoln, 5. Le attività didattiche relative ai corsi e ai moduli indicati all'art. 2, comma 1, nonché gli eventuali seminari svolti da relatori dell'Istat ai sensi del medesimo articolo, si svolgeranno presso le aule del dipartimento e dell'aulario del Polo Scientifico ubicato presso la stessa sede.

Non sono previsti finanziamenti destinati al Corso di cui all'art. 1 da parte dell'Istat. La gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Corso è interamente affidata al Dipartimento e all'Ateneo, incluse le eventuali connesse spese di missione.

## **Art. 7**

### **Copertura assicurativa**

L' Istat si farà carico della copertura assicurativa per il proprio personale impegnato nell'attività di docenza o nelle eventuali attività seminariali di cui all'art. 2, comma 1.

Il Dipartimento assicura che, dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro, le attività didattiche e seminariali nelle quali saranno impegnati i docenti e gli esperti dell'Istat rientrano nelle attività didattiche ordinarie.

## **Art. 8**

### **Trattamento di dati personali**

Le attività previste dal presente accordo che richiedano l'utilizzo di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Delibera 514 del 19 dicembre 2018).

## **Art. 9**

### **Durata**

Il presente Accordo ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, successivamente alla sua scadenza, per espressa volontà delle Parti da manifestarsi con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità indicate all'art.14.

## **Art. 10**

### **Risoluzione per inadempimento e recesso**

Il presente accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza della controparte agli impegni ivi assunti. In tal caso, la Parte interessata, previa diffida all'adempimento, notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola invitandola a provvedere entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione avverrà di diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e fatte salve le prestazioni eseguite fino alla risoluzione dell'Accordo.

Il presente accordo, inoltre, potrà essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per sopravvenute cause di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente accordo, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In caso di recesso saranno fatte salve le prestazioni eseguite fino alla data di comunicazione scritta del recesso e saranno riconosciute all' Istat le spese sostenute alla medesima data, ivi comprese quelle che a tale data risultino già definitivamente vincolanti anche se non ancora realizzate.

## **Art. 11**

### **Controversie**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo, le Parti sono tenute in prima istanza a dare corso ad un tentativo di risoluzione amichevole e, qualora non si pervenisse entro sessanta giorni ad una risoluzione bonaria della stessa, si potrà adire la via giudiziale.

Viene eletto competente il Foro di Napoli.

## **Art. 12**

### **Norma transitoria**

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Accordo, relativamente alle coperture didattiche degli insegnamenti dei corsi di laurea si fa riferimento all'art. 23, comma 1, della legge 240 del 30.12.2010, al Regolamento Didattico di Ateneo (Emanato con D.R. 840 del 9/9/2013 e modificato con D.R. 1050 del 30/11/2023 (di adeguamento al D.M. 96/2023)), al Regolamento di disciplina degli incarichi didattici (D.R. 803 del 5 agosto 2013) e, per quanto non diversamente disciplinato dal presente Accordo, si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile.

## **Art 13**

### **Spese di registrazione**

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005.

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo. L'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" assolverà l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1942 (autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016).

## **Art. 14**

### **Modalità di redazione**

Il presente accordo è redatto e viene sottoscritto in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

*Roma,*

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Il Direttore Generale

Dott. Michele Camisasca

*Caserta,*

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA  
"Luigi Vanvitelli"

Il Direttore del Dipartimento di  
Matematica e Fisica

Prof. Lucio Gialanella

\* firmato digitalmente